

Sentenza Corte di Cassazione 18.2.2000, n. 1841

REGOLARIZZAZIONE FATTURE

di Paolo Adriano Stella

La Cassazione chiarisce gli obblighi gravanti sul cessionario e committente in merito alla regolarizzazione delle fatture ricevute

La Sezione tributaria della Suprema Corte con la sentenza 17.11.1999 - 18.2.2000, n. 1841, ha precisato i limiti dell'obbligo di regolarizzazione della fattura, gravante sul cessionario.

La decisione della Corte di legittimità investe la fattispecie prevista dall'art. 41, co. 5, lett. B) del D.P.R. 633/1972 [CFF ● 241]. Dopo alcune riformulazioni, l'articolo in questione è stato sostituito, con contenuto sostanzialmente analogo, dall'art. 6, D.Lgs. 471/1997 [CFF ● 1621]. Attualmente la norma prevede l'obbligo a carico del cessionario o committente che a seguito dell'acquisto (nell'ambito dell'esercizio di imprese, arti o professioni di beni o servizi) riceve una fattura irregolare da parte dell'altro contraente, di regolarizzare l'operazione presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo a quello della registrazione della fattura irregolare, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta.

L'amministrazione finanziaria è recentemente intervenuta con la Circolare n. 23/E del 25.1.1999 a precisare che *l'infrazione in esame* (punita con sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di lire cinquecentomila) *deve intendersi realizzata anche se la mancata regolarizzazione riguarda operazioni non imponibili o esenti*.

In altre parole, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero, la responsabilità del cessionario è sempre verificata nel caso in cui lo stesso ometta di regolarizzare ai sensi del quinto comma dell'art. 41, D.P.R. 633/1972 (ora art. 6, D.Lgs. 471/1997) le operazioni erroneamente qualificate dal cedente esenti o non imponibili ai fini Iva, qualora regolarmente assoggettate ad imposta.

Sentenza della Cassazione

La Suprema Corte con la sentenza ricordata (avente ad oggetto la mancata regolarizzazione da parte del cessionario, di alcune fatture emesse senza applicazione dell'imposta dal Consorzio autonomo del porto di Genova, relative ai canoni percepiti per la cessione in godimento di aree e fabbricati demania-

li), respinge l'interpretazione ministeriale, affermando nelle motivazioni che la fattispecie in esame implica l'obbligo per il cessionario *di supplire alle mancanze commesse dall'emittente in ordine all'identificazione dell'atto negoziale ed alla notizia dei dati fiscalmente rilevanti, non anche di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche espresse dall'emittente medesimo, quando in fattura recante l'esatta annotazione di tutti i suddetti estremi, inserisca l'esplicita dichiarazione*, prevista dall'art. 21, co. 6, D.P.R. 633/1972 [CFF ● 221], *di non debenza dell'imposta, indipendentemente dalla questione della tassabilità o meno dell'operazione*.

La norma in esame, prosegue la Cassazione, impone al cessionario o al committente di emendare le irregolarità compiute dal debitore d'imposta in sede di fatturazione e, pertanto prevedendo obblighi correlati alla redazione di un documento, è riferibile ai vizi che ne evidenzino nel caso concreto la divergenza dallo schema legale, per errori, incompletezze o lacune di contenuto.

Il cessionario pertanto sarà tenuto a regolarizzare esclusivamente le errate indicazioni dei dati previsti dall'art. 21, D.P.R. 633/1972, quali ad esempio la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione, i corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, l'aliquota e l'ammontare dell'imposta.

La Cassazione, viceversa, esclude che tra i compiti del cessionario o committente rientri l'apprezzamento critico su quanto l'emittente di una fattura completa (ovvero contenente tutti gli elementi richiesti dall'art. 21, D.P.R. 633/1972) dichiara in merito alla non imponibilità dell'operazione. In altre parole il cessionario non si deve sostituire all'Ufficio finanziario esercitando delle funzioni di esclusiva pertinenza di quest'ultimo.

L'interpretazione sostenuta dall'amministrazione finanziaria, secondo la Cassazione, trova un ulteriore limite nell'obbligo previsto per il cessionario, di pagare, contestualmente alla regolarizzazione, anche l'imposta non versata o versata in misura insufficiente. La tesi ministeriale porterebbe ad esigere il versamento prima che l'ufficio abbia controllato ed eventualmente rettificato la dichiarazione di non tassabilità dell'operazione, con la conseguenza di imporre il soddisfacimento di un credito in realtà non ancora accertato.